



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 05.05.1998
COM(1998) 284 def.

98/ 0161 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

**che stabilisce una concessione sotto forma di un contingente tariffario comunitario
nel 1998 per le nocciole, a favore della Turchia e sospende talune concessioni**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Oggetto: Progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce una concessione sotto forma di un contingente tariffario comunitario nel 1998 per le nocciole, a favore della Turchia e sospende talune concessioni

Scopo del presente progetto di regolamento è di sospendere talune concessioni, autonome e convenzionali, accordate dalla Comunità alla Turchia.

In effetti, dal 1996 la Turchia vieta qualsiasi importazione di bovini vivi e impone talune restrizioni alle importazioni di carni bovine. A giudizio della Commissione, tali misure sono ingiustificate e costituiscono un ostacolo non tariffario agli scambi.

Tenuto conto del fallimento di tre cicli di consultazioni in materia con le autorità turche, dell'impatto negativo di tale blocco sulle nostre esportazioni e del fatto che la Comunità non potrà beneficiare delle concessioni accordatele dalla Turchia nel quadro della decisione del consiglio d'associazione n. 1/98, di recente adottata, si propone di controbilanciare la situazione con le seguenti misure:

0. sospensione dell'apertura del contingente autonomo per le nocciole (codici NC 08022100 e 08022200);
0. sospensione dell'apertura di due contingenti convenzionali per le angurie (codice NC ex 080771100) e per taluni pomodori trasformati (codici NC 20029031, 20029039, 20029091, 20029099).

Siffatte misure, il cui scopo è di proteggere gli interessi commerciali della Comunità, saranno abrogate dalla Commissione non appena la Turchia eliminerà gli ostacoli alle esportazioni preferenziali comunitarie.

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che stabilisce una concessione sotto forma di un contingente tariffario comunitario nel 1998 per le nocciole, a favore della Turchia e sospende talune concessioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nel quadro dell'accordo che stabilisce una associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia¹, delle concessioni riguardanti alcuni prodotti agricoli sono stati accordate a questo paese;

considerando che, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, occorre adeguare la concessione per le nocciole tenendo conto, in particolare, dei regimi di scambio di tale prodotto in vigore tra l'Austria, la Finlandia e la Svezia, da un lato, e la Turchia, dall'altro;

considerando che a norma degli articoli 76, 102 e 128 dell'atto di adesione del 1994, la Comunità è tenuta ad adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale situazione: che queste misure devono assumere la forma di contingenti tariffari comunitari autonomi comprendenti le concessioni tariffarie preferenziali convenzionali applicate dall'Austria, dalla Finlandia e dalla Svezia,

considerando che la decisione 1/98 del consiglio d'associazione CE-Turchia prevede il miglioramento e il consolidamento delle preferenze commerciali relative

¹ GIU n° 217 du 29.12.1964, p. 3687/64.

all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia e stabilisce una serie di concessioni preferenziali per le esportazioni di carne e di animali vivi verso la Turchia;

considerando che dal 1996 la Turchia applica un divieto di importazione di animali vivi della specie bovina (codice NC 0102) e restrizioni all'importazione di carni bovine (codice NC0201-0202); che dette misure, in quanto restrizioni quantitative, non sono compatibili con l'accordo e impediscono alla Comunità di beneficiare delle concessioni che le sono state accordate nel quadro della decisione 1/98; che malgrado le consultazioni che hanno avuto luogo a partire dal mese di novembre 1997 fino a febbraio 1998, nell'intento di giungere ad una soluzione negoziata del problema con la Turchia, le restrizioni quantitative hanno continuato ad essere applicate;

considerando che a seguito di tali misure, le esportazioni dei prodotti di cui trattasi, originari della Comunità, verso la Turchia sono bloccate; che per tutelare gli interessi della Comunità occorre controbilanciare la situazione con misure equivalenti; che è quindi opportuno sospendere le concessioni contemplate negli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatti salvi i regimi all'importazione nella Comunità applicabili alle nocciole, in virtù dell'accordo concluso tra la Comunità e la Turchia, è aumentato, a titolo autonomo e per il 1998, il contingente tariffario comunitario esistente, conformemente all'allegato I del

presente regolamento. Al riguardo si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1981/94².

Articolo 2

Il contingente tariffario autonomo di 9060 t di cui all'allegato I e i due contingenti tariffari di cui all'allegato II sono sospesi.

Articolo 3

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2200/96³ o, secondo il caso, agli articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, o agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1981/94, la Commissione abrogherà le misure di cui all'articolo 2 non appena la Turchia avrà eliminato gli ostacoli alle esportazioni preferenziali della Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

² GU n. L 199 del 2.8.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 650/98 del 23 marzo 1998 (GU n. L 88 del 24.03.98, pag. 8)

³ GU n. L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

Annexe I					
Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del conting. convenzionale (in t) (1)	Volume del contingente autonomo (in t)	Dazio contingentale
09.0201	0802 21 00 0802 22 00	Nocciole (Corylus spp) fresche e secche, con guscio o sgusciate	25000	9060	Esenzione
(1) Contingente esistente nel quadro degli accordi preferenziali della Comunità.					

Allegato II

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno o per periodo indicato (in t)	Dazio contingentale
09.0217	ex 0807 11 00	Angurie, fresche: dal 16 giugno al 31 marzo	14 000	Esenzione
09.0209	2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, diversi dai pomodori interi o in pezzi, aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12% : dal 1° luglio al 31 dicembre	15 000, aventi tenore in peso, di sostanza secca da 28 a 30%	Esenzione

SCHEDA FINANZIARIA

SCHEDA FINANZIARIA				
1.	LINEA DI BILANCIO: Capitolo 10 Dazi agricoli	STANZIAMENTI: 623,8 milioni di ecu		
2.	DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce una concessione sotto forma di un contingente tariffario comunitario nel 1998 per le nocciole, a favore della Turchia e sospende talune concessioni			
3.	BASE GIURIDICA: Articolo 113 del trattato			
4.	OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO: Adattamento, a titolo provvisorio, dei contingenti tariffari comunitari accordati alla Turchia in seguito all'ampliamento dell'Unione.			
5.	INCIDENZE FINANZIARIE	PERIODO DI 12 MESI Mio ECU	ESERCIZIO IN CORSO (98) Mio ECU	ESERCIZIO SUCCESSIVO (99) Mio ECU
5.0.	SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLA CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRI SETTORI			
5.1.	ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLA CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE		- 172 049 (1) + 3 193 101 (2)	
		1998	1999	2000
5.0.1.	PREVISIONI DI SPESA			2001
5.1.1.	PREVISIONI DI ENTRATA	3 Mio ECU		
5.2.	METODO DI CALCOLO: (cfr. foglio allegato)			
6.0.	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO?			Sì
6.1.	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE?			
6.2.	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE?			NO
6.3.	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI?			NO
OSSERVAZIONI: 				

1. Concessione per le nocciole

Tale concessione è una proroga della misura adottata nel 1997 (reg. 1555/97 del Consiglio).

Dazio vigente = 3,5%

Dazio proposto = 0%

contingente autonomo = 9,060 t

Valore CIF unitario = 4,5 \$/kg o 4,1 ECU/kg

Perdite = $9.060 \text{ t} \times 0,035 \times 4,1 \text{ ECU/kg} \times 90\% \times 1.000 = -1.170.099$

Flusso o incidenza addizionale rispetto al 1977 = $998.050 - 1.170.099 = - 172.049$

2. Sospensione delle concessioni

Guadagni teorici in termini di risorse proprie dovuti alle sospensioni delle concessioni, nell'ipotesi in cui il flusso delle importazioni rimanesse invariato.

Nocciole: $9.060 \text{ t} \times 0,035 \times 4,1 \text{ ECU/kg} \times 90\% \times 1.000 = 1.170.099$

Pomodori: $15.000 \text{ t} \times 723 \text{ ECU/t} \times 16,2\% = 1.756.890$

Angurie: $14.000 \text{ t} \times 192 \text{ ECU/t} \times 9,9\% = 266.112$

Totale	+	3.193.101
--------	---	-----------

3. Nell'ipotesi in cui il flusso delle importazioni dovesse subire variazioni nel senso di una diminuzione dovuta alla sospensione delle importazioni, il guadagno teorico in termini di risorse proprie diminuirebbe anch'esso.

ISSN 0254-1505

COM(98) 284 def.

DOCUMENTI

IT

11 03 02 10

N. di catalogo : CB-CO-98-293-IT-C

ISBN 92-78-35574-7

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo